

Abruzzo

L.R. 14-7-1987 n. 39

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 31 luglio 1987, n. 24.

Epigrafe

Art. 1 - Finalità della legge.

TITOLO I

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

Art. 2 - Agenzie di viaggi e turismo.

Art. 3 - Attività delle agenzie di viaggio e turismo.

Art. 4 - Attività complementari.

Art. 5 - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo.

Art. 6 - Apertura ed esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo.

Art. 7 - Denominazione dell'agenzia.

Art. 8 - Istruttoria preliminare.

Art. 9 - Nulla-osta.

Art. 10 - Decreto di autorizzazione.

Art. 11 - Requisiti strutturali delle agenzie di viaggio e turismo.

Art. 12 - Incremento numerico.

Art. 13 - Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo.

Art. 14 - Albo regionale dei direttori tecnici.

Art. 15 - Chiusura temporanea dell'agenzia.

Art. 16 - Deposito cauzionale.

Art. 17 - Tassa di concessione regionale.

Art. 18 - Assicurazione.

Art. 19 - Redazione e diffusione dei programmi di viaggio.

Art. 20 - Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione.

Art. 21 - Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporti pubblici.

- Art. 22** - Associazioni senza scopo di lucro.
- Art. 23** - Esclusione della presente legge.
- Art. 24** - Requisiti professionali del direttore tecnico.
- Art. 25** - Esame di abilitazione.
- Art. 26** - Domanda di partecipazione all'esame.
- Art. 27** - Prova di esame.
- Art. 28** - Commissione d'esame.
- Art. 29** - Vigilanza e controllo.
- Art. 30** - Esercizio abusivo delle attività.
- Art. 31** - Sanzioni.
- Art. 32** - Norma transitoria al titolo I.

TITOLO II

Disciplina delle attività professionali.

- Art. 33** - Guida turistica.
- Art. 34** - Interprete turistico.
- Art. 35** - Accompagnatore turistico.
- Art. 35-bis** - Esercizio dell'attività di accompagnatore turistico.
- Art. 36** - Ambienti naturali montani
- Art. 37** - Esercizio dell'attività di guida turistica.
- Art. 38** - Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico.
- Art. 38-bis** - Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea.
- Art. 39** - Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d'esame per guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico.
- Art. 40** - Requisiti di ammissione all'esame.
- Art. 41** - Presentazione delle domande.
- Art. 42** - Materie d'esame.
- Art. 43** - Attestati di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico.
- Art. 44** - Elenchi regionali.
- Art. 45** - Tessera di riconoscimento.
- Art. 46** - Tariffe.

Art. 47 - Divieti.

Art. 48 - Agevolazioni.

Art. 49 - Sanzioni.

Art. 50 - Vigilanza e controllo.

Art. 51 - Norme transitorie.

Art. 52 - Norma abrogativa.

Art. 53 - Norma finanziaria.

Art. 54 - Urgenza.

L.R. 14 luglio 1987, n. 39 ⁽¹⁾.

(giurisprudenza)

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico. ⁽²⁾

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 31 luglio 1987, n. 24.

(2) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

Art. 1

Finalità della legge ⁽³⁾.

Con la presente legge la Regione Abruzzo in attuazione del [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6](#), nel rispetto dei principi sanciti dagli art. 9, 10 e 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio ratificata con [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#), disciplina l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e delle attività professionali di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico.

(3) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

TITOLO I

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo ⁽⁴⁾.

Art. 2
Agenzie di viaggi e turismo ⁽⁵⁾.

[Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell'acquisto dei predetti servizi od anche entrambe le attività ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti] ⁽⁶⁾.

(4) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 2 a 32), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'art. 15, *L.R. 12 dicembre 2003, n. 24*, ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

(5) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, *L.R. 15 febbraio 2023, n. 10*.

(6) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'art. 15, *L.R. 12 dicembre 2003, n. 24*, ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 3
Attività delle agenzie di viaggio e turismo ⁽⁷⁾.

[Le agenzie di viaggi e turismo svolgono, in via esclusiva, congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività:

a) l'organizzazione e la produzione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o gruppi;

b) l'intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, di soggiorni, viaggi e crociere.

Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'esercizio delle attività di cui al precedente punto b), possono essere autorizzate a svolgere anche le operazioni concernenti:

1) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo dei terminali elettronici o da altre macchine emittitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporti;

2) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;

3) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;

4) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

5) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;

6) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero] ⁽⁸⁾.

(7) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(8) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 4

Attività complementari ⁽⁹⁾.

[Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui al precedente art. 3, punto b), possono svolgere nell'ambito delle norme che regolano e con le prescritte autorizzazioni ove necessarie, le seguenti operazioni comunque connesse all'attività turistica:

1) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari:

2) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

3) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;

4) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

5) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

6) la distribuzione di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;

7) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni] ⁽¹⁰⁾.

(9) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(10) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 5

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo ^{(11) (12)}.

[L'apertura delle agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle attività, di cui all'art. 3 della presente legge, sono soggetti ad autorizzazioni dell'Amministrazione regionale, da concedersi con le modalità indicate al successivo art. 10] ⁽¹³⁾.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede l'autorizzazione anche per l'apertura di filiali.

(12) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(13) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339, che ha riguardato il presente articolo come indicato nella nota che precede.

Art. 6

Apertura ed esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo ^{(14) (15)}.

[Coloro che intendano ottenere l'autorizzazione alla apertura ed all'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo devono produrre domanda in carta legale alla Regione Abruzzo, settore turismo, servizio turismo, indicando in essa:

a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare o del legale rappresentante nel caso di società;

b) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo;

c) le attività che congiuntamente o disgiuntamente si intendono esercitare ai sensi del precedente art. 3, lettera a) e b) ed eventualmente le altre indicate nello stesso art. 3 e nell'art. 4;

d) la qualità di agenzia principale o filiale;

e) l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività;

f) l'organizzazione e le attrezzature previste per la gestione dei servizi;

g) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato di cittadinanza;

2) copia autentica dell'atto costitutivo nel caso di società;

3) certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore a tre mesi, riguardante il titolare o il legale rappresentante della società;

4) attestato di abilitazione della persona che assume la direzione tecnica della agenzia] ⁽¹⁶⁾.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui prevede che nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la qualità di filiale.

(15) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(16) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339, che ha riguardato il presente articolo come indicato nella nota che precede.

Art. 7

Denominazione dell'agenzia ⁽¹⁷⁾.

[Nella domanda di cui al precedente art. 6 devono essere indicati la denominazione prescelta per l'agenzia ed il relativo marchio.

Il Servizio turismo della Regione accerta che la denominazione ed il marchio prescelti non siano uguali o simili ad altri adottati da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tali da ingenerare confusione.

Non può essere adottata denominazione di Comuni o Regioni italiani] ⁽¹⁸⁾.

(17) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(18) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio

1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 8

Istruttoria preliminare ⁽¹⁹⁾.

[L'istruttoria preliminare viene effettuata dal Servizio turismo della Regione Abruzzo che provvede ad acquisire il nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli art. 11 e 12 del testo unico approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni e il parere dell'organismo turistico periferico competente per territorio, che dovrà riferire entro trenta giorni dalla richiesta.

Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge la struttura organizzativa e la denominazione dell'Ufficio "Rapporti con E.N.I.T., Enti e Associazioni" del Servizio turismo e così modificata:

- Ufficio attività professionali turistiche (DA);
- U.O. agenzie di viaggio e professioni turistiche (FA).

In relazione al contenuto del precedente comma, sono apportate le seguenti variazioni alla [legge regionale 21 maggio 1985, n. 58](#), e successive modificazioni ed integrazioni:

-l'organico della VIII qualifica funzionale di cui alla tabella n. 3, è aumentato di una unità per il profilo professionale di "funzionario amministrativo";

-nell'ambito della tabella n. 5 le funzioni di direzione di unità operative organiche per la VIII qualifica funzionale sono aumentate di una unità di "FA" per il Settore turismo del secondo dipartimento] ⁽²⁰⁾.

(19) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(20) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 9

Nulla-osta ⁽²¹⁾.

[Le domande per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo, istruite ai sensi degli articoli precedenti sono sottoposte alla Giunta regionale che delibera sul provvedimento di concessione o meno di nulla-osta.

Il Servizio turismo della Regione Abruzzo provvede, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a notificare al richiedente copia del provvedimento della Giunta regionale con invito, in caso positivo, alla costituzione del deposito cauzionale nella misura indicata nella delibera di nulla-osta e al versamento della tassa di concessione regionale nell'ammontare previsto dall'art. 17] ⁽²²⁾.

(21) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(22) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 10

Decreto di autorizzazione ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.

[L'autorizzazione all'apertura dell'agenzia di viaggio e turismo è concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, ad avvenuto versamento della tassa di concessione regionale e del deposito cauzionale e previo accertamento d'intesa con l'organo turistico periferico, dell'idoneità dei locali in cui si intende esercitare l'attività.

Il decreto di autorizzazione deve indicare espressamente le attività per l'esercizio delle quali l'autorizzazione stessa è concessa e le generalità della persona titolare dell'agenzia o del legale rappresentante nel caso di società. Deve indicare, inoltre, espressamente le generalità della persona alla quale è affidata la responsabilità tecnica dell'agenzia stessa.

Trascorsi sei mesi dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale senza che il titolare abbia iniziato l'attività della agenzia l'autorizzazione decade di diritto.

La Regione Abruzzo dà comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo dell'avvenuta autorizzazione all'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo nonché di filiali] ⁽²⁵⁾.

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede l'autorizzazione anche per l'apertura di filiali.

(24) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(25) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n.](#)

24, ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339, che ha riguardato il presente articolo, come indicato nella nota che precede.

Art. 11

Requisiti strutturali delle agenzie di viaggio e turismo ⁽²⁶⁾.

[L'impresa di viaggio e turismo è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 è valida anche per le succursali e filiali a gestione non autonoma, che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altra località, previo nulla-osta per ognuna di esse da parte della Giunta regionale ⁽²⁷⁾.

Possono essere autorizzati l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali. Tali filiali dovranno osservare un periodo di apertura di almeno quattro mesi nell'anno solare ⁽²⁸⁾.

L'autorizzazione all'apertura e l'esercizio di agenzia di viaggio e turismo si intendono tacitamente rinnovati con il pagamento della tassa annuale di concessione regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo a persone fisiche e giuridiche straniere si applicano le disposizioni previste dalla *art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* ⁽²⁹⁾.

⁽²⁶⁾ Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, *L.R. 15 febbraio 2023, n. 10*.

⁽²⁷⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui subordina al nulla osta della Giunta regionale l'apertura e l'esercizio di succursali e filiali a gestione non autonoma.

⁽²⁸⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui subordina ad autorizzazione l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali.

⁽²⁹⁾ Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'*art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24*, ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339, che ha riguardato il secondo e il terzo comma del presente articolo, come indicato nelle note che precedono.

Art. 12*Incremento numerico ⁽³⁰⁾.*

[La Giunta regionale, allo scopo di assicurare uno sviluppo programmato ed equilibrato, delle agenzie di viaggio e turismo sul territorio regionale, provvede con propria deliberazione a stabilire, d'intesa con la competente Commissione consiliare, l'incremento numerico massimo da autorizzare per ogni triennio.

Tale determinazione è effettuata tenendo conto:

- a) del movimento dei turisti nazionali e stranieri;
- b) della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera;
- c) della popolazione residente] ⁽³¹⁾.

(30) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(31) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'art. 15, [L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 13*Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo ⁽³²⁾.*

[Le agenzie di viaggio e turismo che hanno ottenuto la autorizzazione sono iscritte d'ufficio nel Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo tenuto ed aggiornato dal Settore turismo della Giunta regionale.

Il registro è articolato in settori, in relazione alle attività per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

In un'apposita sezione sono iscritte le agenzie di viaggio e turismo straniere autorizzate.

Nel registro sono indicati il nome e la ragione sociale di ciascuna agenzia o filiale nonché le generalità e la residenza del titolare e del direttore tecnico.

La revoca dell'autorizzazione comporta d'ufficio la cancellazione dal registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo.

Il registro è aggiornato annualmente ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione] ⁽³³⁾.

(32) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(33) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 14

Albo regionale dei direttori tecnici ⁽³⁴⁾.

[I direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo abilitati allo esercizio della professione ai sensi della presente legge sono iscritti, d'ufficio, all'albo dei direttori tecnici tenuto ed aggiornato dal Settore turismo della Giunta regionale.

I direttori tecnici provenienti da fuori Regione, già abilitati all'esercizio della professione, i quali intendano svolgere la loro attività nell'ambito della Regione Abruzzo, devono produrre domanda alla Regione Abruzzo, Settore turismo, per l'iscrizione di una distinta sezione nell'albo. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta autorizzazione all'esercizio della professione.

L'albo è aggiornato annualmente ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo] ⁽³⁵⁾.

(34) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(35) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 15

Chiusura temporanea dell'agenzia ⁽³⁶⁾.

[Il titolare dell'autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo ne deve informare preventivamente, indicandone i motivi e la durata, il Settore turismo della Giunta regionale.

È consentito un periodo di chiusura non superiore a trenta giorni nell'arco di un anno solare.

L'autorizzazione alla chiusura per un periodo di tempo superiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi deve essere concessa, su domanda del titolare e per gravi e comprovati motivi, dalla Giunta regionale.

Può essere concessa una sola proroga per un periodo non superiore a mesi sei.

Nel caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al primo comma o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, la Giunta regionale, su proposta del componente delegato al turismo, delibera la revoca dell'autorizzazione] ⁽³⁷⁾.

(36) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(37) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 16

Deposito cauzionale ⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾.

[Il rilascio dell'autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al versamento del deposito cauzionale.

La cauzione è versata, a pena di decadenza alla Tesoreria regionale, entro trenta giorni dalla data della richiesta del Settore turismo, in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, intestati al titolare stesso ovvero in titoli al portatore o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura di lire 100.000.000.

L'importo della cauzione o della fidejussione è soggetto a revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale in base agli indici Istat dei prezzi al consumo.

In caso di mancato versamento della integrazione di cui al comma precedente, entro trenta giorni dalla richiesta, si procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuto adempimento.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia.

Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con deliberazione della Giunta regionale non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione della attività dell'agenzia e sempre che siano state regolarizzate dall'interessato le eventuali pendenze derivanti dall'esercizio delle attività medesime.

L'autorizzazione all'esercizio di una filiale stagionale di una agenzia di viaggio e turismo, avente la sede principale nella Regione Abruzzo non comporta né l'obbligo del versamento della cauzione, né il pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

La cauzione potrà essere destinata, con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'imprenditore, per danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento dei danni medesimi qualora manchi per tali danni la copertura della polizza assicurativa di cui al successivo art. 18.

Il mancato pagamento delle sanzioni di cui al successivo art. 31 e di quelle previste specificatamente nei singoli articoli della presente legge determina il prelievo dal deposito cauzionale, con decreto dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, di una somma pari all'ammontare della sanzione irrogata.

L'imprenditore dovrà reintegrare la cauzione entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento, pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'agenzia] ⁽⁴⁰⁾.

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, escludendo l'obbligo del versamento della cauzione e della relativa tassa di concessione per le sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzionale e al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le altre filiali.

(39) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(40) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339, che ha riguardato il presente articolo, come indicato nella nota che precede.

Art. 17

Tassa di concessione regionale ⁽⁴¹⁾.

[L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 è soggetta alla tassa di rilascio nonché alla tassa annuale nella misura prevista dal Titolo III della [legge regionale 29 febbraio 1980, n. 13](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

La tassa per il rinnovo deve essere versata nel mese di scadenza annuale della validità dell'autorizzazione] ⁽⁴²⁾.

(41) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(42) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 18 *Assicurazione* ⁽⁴³⁾.

[Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi nell'osservanza delle disposizioni previste in materia della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#).

Le polizze debbono prevedere per espressa menzione la garanzia assicurativa per infortuni sopravvenuti durante il periodo di prestazione dell'attività professionale in favore delle guide turistiche, interpreti e corrieri abilitati della cui opera le agenzie di viaggio e turismo si avvalgono] ⁽⁴⁴⁾.

(43) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(44) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 19 *Redazione e diffusione dei programmi di viaggio* ⁽⁴⁵⁾.

[I programmi, gli annunci, i manifesti, ed altro materiale illustrativo concernente l'organizzazione dei viaggi e crociere da effettuarsi in Italia e all'estero dalle agenzie di viaggio e turismo devono essere redatti in modo da fornire al pubblico un'informazione corretta e completa e devono contenere, ai fini della loro pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

- a) data, itinerario e durata del viaggio o della crociera;
- b) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento;
- c) elencazione e descrizione dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle categorie degli alberghi, numero dei pasti e tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;
- d) eventuale presenza di accompagnatore turistico-corriere;
- e) termini per le iscrizioni e condizioni per le rinunce con l'ammontare delle eventuali penalità;
- f) modalità del rimborso delle quote pagate nei casi di annullamento del viaggio da parte dell'impresa, rinuncia al viaggio da parte del cliente e annullamento del viaggio per causa di forza maggiore (CCV [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#));

g) periodo di validità e data di diffusione del programma;

h) denominazione dell'organizzazione, estremi della relativa licenza, ed estremi della garanzia assicurativa.

Quando la durata del soggiorno è espressa in giorni, dal programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo.

Nei documenti di viaggio deve essere fatto riferimento al relativo programma di viaggio, che costituisce l'elemento di riferimento ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento di quanto previsto nel programma stesso.

Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini dell'accertamento dell'esatto adempimento.

Gli inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali, trasmissioni radiotelevisive pubbliche e private, ed ogni altro mezzo di comunicazione non possono contenere informazioni difformi al contenuto dei programmi promessi.

Le agenzie di viaggio e turismo devono trasmettere al Settore turismo della Giunta regionale copia delle pubblicazioni suddette, per la verifica della conformità di queste alle disposizioni della presente legge, prima della data di inizio della diffusione.

Trascorsi dieci giorni dal ricevimento delle pubblicazioni da parte del Settore turismo, senza rilievi, la diffusione si intende autorizzata.

Per l'inosservanza delle suddette disposizioni si applica la sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000; in caso di recidiva il raddoppio della sanzione pecuniaria e la sospensione della licenza da tre a sei mesi] ⁽⁴⁶⁾.

(45) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(46) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 20

Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione ⁽⁴⁷⁾.

[Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo autorizzate devono osservare le disposizioni in materia.

I titolari delle agenzie di viaggio e turismo devono organizzarsi con tariffe, servizi e modalità di esercizio diversi dai concessionari delle autolinee stesse.

L'elenco dei partecipanti ai viaggi, gite ed escursioni dovrà, di volta in volta, essere depositato presso l'agenzia e tenuto a bordo dall'accompagnatore a disposizione degli organi di vigilanza] ⁽⁴⁸⁾.

(47) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(48) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'art. 15, [L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 21

Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporti pubblici ⁽⁴⁹⁾.

[Le imprese che, esercitando l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumano direttamente anche l'organizzazione dei viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge] ⁽⁵⁰⁾.

(49) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(50) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'art. 15, [L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 22

Associazioni senza scopo di lucro ⁽⁵¹⁾.

[1) *Associazioni operanti a livello nazionale.*

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

Ai fini del precedente comma, le associazioni ivi indicate devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile dai bilanci sociali, nonché di qualunque controllo da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;

b) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;

c) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;

d) finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.

Le associazioni di cui al primo comma del presente articolo, ai fini dell'esercizio delle attività nello stesso indicate devono trasmettere alla Regione Abruzzo, Servizio turismo, Ufficio attività professionali turistiche, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio annuale. Devono inviare, inoltre, entro il 31 marzo il programma annuale di attività con la indicazione delle singole iniziative previste.

Eventuali variazioni successive al programma di cui al precedente comma nonché singole iniziative non programmate entro il 31 marzo devono essere comunicate prima della loro realizzazione al Settore turismo della Regione.

I programmi di viaggio devono in ogni caso contenere l'indicazione degli elementi di cui a alle precedenti lettere a), b), c), d) e quant'altro compatibile in forza dell'art. 19 con le associazioni senza scopo di lucro.

In tali programmi devono essere precisati: le condizioni di annullamento del viaggio; la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.

Copie dei programmi di viaggio devono essere trasmesse al Settore turismo della Giunta regionale prima della data di inizio della diffusione, ai sensi del citato art. 19, per la verifica della conformità alle disposizioni della presente legge.

2) Associazioni non operanti a livello nazionale.

Le associazioni senza scopo di lucro aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali e le istituzioni scolastiche attraverso i propri organi di cui all'*art. 6, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416*, possono liberamente organizzare ed effettuare, senza carattere di professionali, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati ed iscritti.

Le agenzie di viaggio eventualmente interessate, ovvero le associazioni di cui al comma precedente, per le iniziative fuori regioni, devono darne comunicazione al Settore turismo della Giunta regionale almeno dieci giorni prima dell'effettuazione dell'iniziativa.

Nella comunicazione devono indicare il nome della associazione, la data, l'itinerario, la durata del viaggio, il numero presunto dei partecipanti nonché le condizioni per l'effettuazione del viaggio.

Tali associazioni possono promuovere e pubblicizzare, esclusivamente nell'ambito dei propri associati, le loro iniziative e raccogliere le adesioni. Possono, inoltre, essere iscritte, a richiesta, in un registro speciale riguardante le associazioni senza scopo di lucro tenuto e aggiornato dal Settore turismo della Giunta regionale, corredando la richiesta di iscrizione con l'atto costitutivo e una relazione sulla consistenza organizzativa.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 tenuto conto della norma inosservata. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Nel caso di infrazione alla prescrizione in materia di garanzia assicurativa si procede alla sospensione dell'autorizzazione per un anno con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta. In caso di recidiva si procede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività] ⁽⁵²⁾.

(51) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(52) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'art. 15, [L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 23

Esclusione della presente legge ⁽⁵³⁾.

[Gli uffici la cui attività si limita esclusivamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato non sono tenuti all'osservanza della presente legge.

Sono altresì esclusi i punti vendita di biglietti di autolinee pubbliche] ⁽⁵⁴⁾.

(53) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(54) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'art. 15, [L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 24

Requisiti professionali del direttore tecnico ⁽⁵⁵⁾.

[Al fine di garantire la massima professionalità delle prestazioni, la responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo o delle filiali è affidata ad un direttore tecnico che può essere persona diversa dal titolare.

Colui che assume la direzione tecnica deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali in materia di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, di tecnica di legislazione, di geografia turistica e la conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il direttore tecnico deve prestare la propria opera professionale alle dipendenze di una sola agenzia o filiale con carattere di continuità ed esclusività ⁽⁵⁶⁾.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente la Giunta regionale, su proposta del Settore turismo, provvede alla sospensione dell'esercizio della professione e, nell'ipotesi di recidiva alla cancellazione dall'Albo regionale.

La Giunta regionale, inoltre, può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione anche nei confronti del titolare o dei titolari inosservanti.

Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al primo comma del presente articolo, è attestato dal superamento di apposito esame di abilitazione all'esercizio della professione] ⁽⁵⁷⁾.

(55) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(56) La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 42, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che nella filiali di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività.

(57) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'art. 15, [L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339, che ha riguardato il terzo comma del presente articolo, come indicato nella nota che precede.

Art. 25

Esame di abilitazione ⁽⁵⁸⁾.

[Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione di secondo grado (maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale, diploma degli istituti femminili, ragionieri, geometri, periti industriali o altri titolo equipollenti) rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente diploma conseguito all'estero con certificazione a norma di legge;

2) non aver riportato condanne penale.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Le modalità e i termini dell'esame di abilitazione vengono definiti con apposito bando della Giunta regionale] ⁽⁵⁹⁾.

(58) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(59) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 26

Domanda di partecipazione all'esame ⁽⁶⁰⁾.

[Coloro che intendano partecipare all'esame di abilitazione devono inoltrare domanda in carta legale alla Regione Abruzzo, Settore turismo, e devono dichiarare:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- 2) luogo di residenza;
- 3) cittadinanza di appartenenza;
- 4) titolo di studio posseduto;
- 5) mancanza di condanne penali;
- 6) godimento dei diritti civili e politici;
- 7) possesso della idoneità fisica all'esercizio della professione;
- 8) le lingue straniere, almeno due, sulle quali intendono sostenere gli esami, scelte tra quelle maggiormente diffuse;
- 9) il lavoro effettivamente svolto presso agenzie di viaggio e turismo;
- 10) il recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti l'esame e il recapito telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata.

In caso di superamento dell'esame, ai fini del rilascio dell'attestato di abilitazione, il richiedente deve produrre la certificazione attinente ai requisiti indicate nel precedente art. 25] ⁽⁶¹⁾.

(60) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(61) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n.](#)

24, ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 27
Prova di esame ⁽⁶²⁾.

[L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo consiste:

- 1 Prova scritta:

a) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

b) principi di legislazione turistica;

c) geografia turistica;

- 2 Prova scritta:

traduzione di una lettera a contenuto commerciale nelle lingue straniere scelte dal candidato.

- 3 Prova orale:

colloquio sulle materie delle prove scritte e in almeno due lingue straniere] ⁽⁶³⁾.

⁽⁶²⁾ Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, *L.R. 15 febbraio 2023, n. 10*.

⁽⁶³⁾ Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'art. 15, *L.R. 12 dicembre 2003, n. 24*, ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 28
Commissione d'esame ⁽⁶⁴⁾.

[La commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio di direttore tecnico è così composta:

1) il componente la Giunta regionale preposto al Settore turismo, o un suo delegato;

2) un docente di geografia economica o di tecnica del turismo;

- 3) un rappresentante degli agenti di viaggio designato dalla organizzazione di categoria più rappresentativa a livello nazionale;
- 4) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori del turismo e del commercio maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
- 5) un esperto in legislazione turistica;
- 6) un dirigente del Settore turismo.

Della commissione fanno parte di volta in volta membri aggiunti esperti nelle lingue straniere richieste dai candidati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il Settore turismo.

A coloro che hanno superato l'esame viene rilasciato un attestato di abilitazione.

Ai componenti della commissione giudicatrice spetta il trattamento economico previsto dalle leggi regionali 10 agosto 1973, n. 35 e 21 giugno 1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il funzionamento della commissione d'esame si applicano le modalità contemplate dal successivo art. 39] ⁽⁶⁵⁾.

(64) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(65) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'[art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 29

Vigilanza e controllo ⁽⁶⁶⁾.

[Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle associazioni senza scopo di lucro sono esercitate dalla Regione Abruzzo tramite il competente Settore turismo.

La Regione a tal fine può avvalersi della collaborazione dell'organismo turistico periferico competente per territorio] ⁽⁶⁷⁾.

(66) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(67) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio

1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'*art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24*, ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 30

Esercizio abusivo delle attività ⁽⁶⁸⁾.

[Chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di cui alla presente legge, senza aver ottenuto le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4.000 a lire 15.000.000, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate] ⁽⁶⁹⁾.

(68) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, *L.R. 15 febbraio 2023, n. 10*.

(69) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'*art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n. 24*, ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 31

Sanzioni ⁽⁷⁰⁾.

[Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste specificatamente nei singoli articoli della presente legge, l'esercizio delle attività difformi da quelle per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione nonché l'inosservanza di quanto previsto negli altri articoli comporta la sanzione pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 5.000.000.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può sospendere, e successivamente revocare l'autorizzazione quando l'attività dell'agenzia di viaggio e turismo o dei suoi responsabili risulta dannosa o contraria allo sviluppo turistico regionale o quando siano modificate le condizioni originarie per il rilascio dell'autorizzazione conformemente alla presente legge.

L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuati in base alla presente legge e con le modalità e procedure previste dalle norme vigenti in materia] ⁽⁷¹⁾.

(70) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, *L.R. 15 febbraio 2023, n. 10*.

(71) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'*art. 15, L.R. 12 dicembre 2003, n.*

24, ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

Art. 32

Norma transitoria al titolo I ⁽⁷²⁾.

[I direttori tecnici di agenzie riconosciuti idonei ai sensi del [regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523](#), non sono tenuti a sostenere l'esame di abilitazione di cui all'art. 25 e seguenti della presente legge per l'assunzione della direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo.

Al fine dell'iscrizione nell'albo regionale di cui all'art. 14 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i direttori tecnici di cui al precedente comma devono presentare domanda corredata dei documenti attestanti la riconosciuta idoneità.

Le agenzie di viaggio e turismo già operanti ai sensi del [regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523](#), debbono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere l'iscrizione al registro regionale di cui al precedente art. 13 e comunicare al Settore turismo della Giunta regionale, per le relative autorizzazioni da concedersi con deliberazione della Giunta stessa, le attività tra quelle indicate negli art. 3 e 4 della presente legge che esse intendono svolgere. Per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva di altra precedentemente concessa, il titolare della stessa è esonerato dall'obbligo del pagamento di una nuova tassa di rilascio.

Con la stessa deliberazione è fissato l'ammontare del deposito cauzionale che l'agenzia è tenuta a rinnovare in relazione alle attività prescelte.

Entro sei mesi dalla notifica del provvedimento della Giunta regionale, l'agenzia deve versare, con le modalità di cui alla presente legge, almeno il 50% della differenza tra il deposito già effettuato all'atto del rilascio e quello da ultimo stabilito; il restante 50% deve essere versato a conguaglio entro quindici mesi dalla data del primo versamento.

L'inosservanza degli obblighi di cui al terzo e quinto comma del presente articolo, comporta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sino alla data dell'avvenuto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sino alla data dell'avvenuto adempimento.

I titolari ed amministratori di agenzie di viaggi e turismo operanti nella Regione possono conseguire l'idoneità a direttore tecnico delle agenzie che esercitano le attività di cui al precedente art. 3, lettera b), previo superamento di esame e colloquio vertente nelle materie di cui al precedente art. 27.

A tal fine gli interessati debbono entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda alla Regione Abruzzo, Settore turismo, ai sensi del precedente art. 26 e, in caso di superamento dell'esame, devono produrre le relative certificazioni.

Le domande di apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo o filiali prodotte ai sensi della precedente legislazione e giacenti presso gli enti provinciali per il turismo devono essere inviate alla data di entrata in vigore della presente legge,

alla Regione Abruzzo, Settore turismo, per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

Le domande di apertura di nuove agenzie o filiali, sulle quali sia stata adottata favorevole deliberazione della Giunta regionale, soggiacciono agli obblighi del presente articolo] ⁽⁷³⁾.

(72) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(73) Il titolo I, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 31, primo comma, L.R. 12 gennaio 1998, n. 1, come modificato (quest'ultimo) dall'art. 15, [L.R. 12 dicembre 2003, n. 24](#), ferma restando la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune sue norme, come da sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 339.

TITOLO II

Disciplina delle attività professionali.

Art. 33

Guida turistica ⁽⁷⁴⁾.

La qualifica di "guida turistica" è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opera d'arte, a mostre, a gallerie, a scavi archeologici, a musei, a parchi ed in itinerari turistici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.

(74) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

Art. 34

Interprete turistico ⁽⁷⁵⁾.

La qualifica di "interprete turistico" è attribuita a chi, per attività professionale, presta la propria opera per la traduzione scritta ed orale di lingue straniere nell'assistenza a turisti stranieri al di fuori delle competenze attribuite agli accompagnatori turistici.

Non è soggetta alla specifica disciplina della presente legge relativa agli interpreti, l'attività prestata durante lo svolgimento di congressi, conferenze e convegni da esperti particolarmente qualificati e specializzati nella traduzione simultanea.

(75) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

Art. 35

Accompagnatore turistico ⁽⁷⁶⁾.

La qualifica di "accompagnatore turistico" è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche. Tale qualifica corrisponde, ad ogni effetto, a quella di "corriere" prevista dall'art. 19, primo comma, punto 2), del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#).

(76) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

Art. 35-bis

Esercizio dell'attività di accompagnatore turistico ⁽⁷⁷⁾ ⁽⁷⁸⁾.

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di accompagnatore turistico presenta al SUAP del comune territorialmente competente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 44.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico sono, in alternativa:

a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;

b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di accompagnatore turistico riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;

c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.

4. È requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

5. Non sono soggetti alle disposizioni per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico:

a) i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa;

b) chi svolge, non professionalmente, l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose dei propri associati.

(77) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 maggio 2015, n. 9.

(78) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, L.R. 15 febbraio 2023, n. 10.

Art. 36

Ambienti naturali montani ⁽⁷⁹⁾

L'esercizio delle professioni, di cui ai precedenti articoli 33 e 35, non è consentito negli ambienti naturali montani per le attività specificatamente demandate, alle guide alpine o accompagnatori di media montagna dalla [legge regionale 16 settembre 1998, n. 86](#) (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) e ai maestri di sci dalla [legge regionale 31 luglio 2012, n. 39](#) (Disciplina della professione di maestro di sci) ⁽⁸⁰⁾.

(79) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, L.R. 15 febbraio 2023, n. 10.

(80) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 5 maggio 2015, n. 9.

Art. 37

Esercizio dell'attività di guida turistica ⁽⁸¹⁾ ⁽⁸²⁾.

1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di guida turistica presenta al SUAP del comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'[articolo 19 della l. 241/1990](#) e successive modifiche ed integrazioni, su modulistica approvata dalla Giunta regionale.

2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo che provvede ad espletare le verifiche di legge e all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 44.

3. I requisiti che consentono l'esercizio dell'attività professionale di guida turistica sono, in alternativa:

- a) superamento dell'esame di abilitazione previsto dalla presente legge;
 - b) possesso dell'attestato di qualifica post-diploma di guida turistica riconosciuto ai sensi delle leggi regionali vigenti;
 - c) abilitazione conseguita presso altra regione o provincia autonoma, o iscrizione all'albo della regione di provenienza se previsto.
4. È requisito indispensabile l'assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

(81) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 5 maggio 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «Art. 37. Rilascio della licenza di abilitazione per l'esercizio delle attività di guida turistica, d'interprete turistico e di accompagnatore turistico.

L'esercizio delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico nel territorio della Regione Abruzzo è subordinato al possesso di licenza rilasciata dal Comune di residenza dell'interessato ai sensi dell'art. 19 del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

Nella licenza di cui al precedente comma concessa nell'osservanza delle norme vigenti di Pubblica sicurezza, devono essere specificati i seguenti dati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di residenza dell'interessato;
- b) estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;
- c) professione per la quale è rilasciata;
- d) lingue straniere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.

Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza di cui al precedente primo comma gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o aziende private con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore dell'amministrazione o dell'azienda da cui dipendono.

Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da qui provenienti in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

È altresì esentato dall'obbligo di munirsi della licenza chi svolge, non professionalmente l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore dei propri associati.

L'attestato di abilitazione professionale costituisce la condizione indispensabile per il rilascio della licenza da parte del Comune e si consegue previo accertamento della capacità tecnico-professionale, secondo le norme della presente legge.

Per ottenere la licenza l'interessato deve presentare domanda al Comune di residenza indicando l'attività professionale che intende esercitare ed allegando, oltre all'attestato di abilitazione tecnico-professionale di cui all'art. 43, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 40.

La licenza ha validità annuale e va rinnovata su domanda dell'interessato da presentarsi almeno trenta giorni prima della data di scadenza; il Comune è tenuto al rinnovo entro i trenta giorni successivi.

In caso di mancata domanda di rinnovo la licenza viene sospesa fino alla presentazione della predetta domanda.

Il mancato rinnovo per due anni consecutivi comporta la revoca della licenza da parte del Comune.».

[\(82\)](#) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

Art. 38

Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾.

1. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico consistono in una prova scritta e in una prova orale.

2. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;

b) non aver riportato condanne penali.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le modalità e i termini di svolgimento degli esami di abilitazione sono definiti con bando emanato dalla struttura regionale competente.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;

b) le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche ai fini dell'estensione linguistica per le guide turistiche e per gli accompagnatori turistici già abilitati;

c) la composizione e il funzionamento delle commissioni per gli esami di abilitazione;

d) le materie oggetto degli esami di abilitazione.

5. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico possono essere svolti congiuntamente o disgiuntamente.

6. La spesa per lo svolgimento degli esami abilitanti è a totale carico degli aspiranti il cui importo è definito nel bando emanato dalla struttura regionale competente.

(83) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 5 maggio 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «Art. 38. Esami per il rilascio della licenza di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico.

Il rilascio della licenza per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, è subordinato all'esito favorevole di prova d'esame scritte e orali, distinte per ciascuna professione, ai fini dello accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, avanti all'apposita commissione giudicatrice prevista dall'art. 39 della presente legge.

Le prove d'esame di cui al comma precedente sono espletate, di norma, in un'unica sessione annuale indetta con deliberazione della Giunta regionale.

Il bando d'esame viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e fissa i termini, i requisiti e le modalità per l'ammissione all'esame e per l'espletamento delle relative prove, indica i programmi delle materie d'esame, e precisa quanto altro necessario in conformità delle presente legge e della normativa statale vigente.».

(84) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, L.R. 15 febbraio 2023, n. 10.

Art. 38-bis

Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea ⁽⁸⁵⁾ ⁽⁸⁶⁾.

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui alla [legge 6 agosto 2013, n. 97](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#) che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

(85) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 5 maggio 2015, n. 9.

(86) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, L.R. 15 febbraio 2023, n. 10.

Art. 39

Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d'esame per guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾.

[Presso la Regione è istituita una commissione giudicatrice d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, composta da:

- 1) il componente la Giunta regionale preposto al Settore turismo o suo delegato che la presiede;
- 2) un esperto in organizzazione e legislazione turistica;
- 3) un esperto in archeologia;
- 4) un esperto in geografia turistica;
- 5) un dirigente del Settore turismo;
- 6) un docente di italiano;
- 7) un docente in storia dell'arte;
- 8) un docente in ciascuna delle lingue straniere previste dal bando e delle lingue facoltative;
- 9) un rappresentante degli enti turistici periferici della Regione scelto tra quelli segnalati dagli enti medesimi;
- 10) un rappresentante delle associazioni di categoria scelto tra i nominativi segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 11) un rappresentante degli agenti di viaggio designato dall'organizzazione più rappresentativa di categoria.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale del servizio turismo di livello non inferiore al VII.

La commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta regionale, dura in carica tre anni e può essere riconfermata.

Ai componenti della commissione giudicatrice spetta il trattamento economico previsto dalle leggi regionali 10 agosto, 1973, n. 35 e 21 giugno 1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova sostenuta dal candidato.

Per l'ammissione alle prove orali il candidato dovrà conseguire il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna prova obbligatoria scritta.

Il candidato deve riportare, per il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, una votazione media complessiva non inferiore ai sette decimi e, per ciascuna prova orale, un voto non inferiore ai sei decimi.

Per le prove facoltative occorre riportare, ai fini della relativa idoneità, un punteggio non inferiore ai sette decimi che, nella valutazione complessiva, dà

luogo alla attribuzione di un punto per ogni prova facoltativa superata.

La commissione provvede a redigere giorno per giorno il processo verbale dello svolgimento delle prove di abilitazione e di tutte le decisioni adottate].

(87) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 5 maggio 2015, n. 9.

(88) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, L.R. 15 febbraio 2023, n. 10.

Art. 40

Requisiti di ammissione all'esame ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾.

[Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della C.E.E.;
 - b) maggiore età;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) idoneità fisica all'esercizio della professione certificata in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda;
 - e) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente].
-

(89) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 5 maggio 2015, n. 9.

(90) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, L.R. 15 febbraio 2023, n. 10.

Art. 41

Presentazione delle domande ⁽⁹¹⁾ ⁽⁹²⁾.

[La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale, Servizio turismo, Ufficio attività professionali turistiche.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 40.

Nella domanda gli aspiranti devono, altresì, indicare l'attività professionale per la quale chiedono l'abilitazione, una tra le lingue straniere incluse nel bando e le eventuali lingue straniere facoltative nelle quali intendono sostenere l'esame.

I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda].

(91) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 5 maggio 2015, n. 9.

(92) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, L.R. 15 febbraio 2023, n. 10.

Art. 42

Materie d'esame ⁽⁹³⁾ ⁽⁹⁴⁾.

[Le materie d'esame vertono per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

A) Guida turistica:

prova scritta:

-caratteri storici-artistici, geografici, paesaggistici, naturalistici ed economici del territorio regionale.

prova orale:

- a) materie della prova scritta;
- b) colloquio in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso ed a scelta del candidato;
- c) colloquio in una o più lingue straniere facoltative indicate dal candidato;
- d) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, nonché nozioni generali di legislazione turistica.

B) Interprete turistico:

prova scritta:

-composizione in una o più lingue scelte dal candidato, su un tema di cultura generale.

prova orale:

- a) colloquio ed esercizio di traduzione nelle lingue in oggetto della composizione scritta;
- b) principi di tecnica e legislazione turistica;
- c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.

C) Accompagnatore turistico:

prova scritta:

-geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea.

prova orale:

a) materie della prova scritta;

b) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale nonché nozioni generali di legislazione turistica;

c) nozioni di tecnica dei trasporti, valutaria e doganale;

d) colloquio in una lingua straniera prescelta tra quelle maggiormente diffuse, indicata dal candidato].

(93) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera d), L.R. 5 maggio 2015, n. 9.

(94) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, L.R. 15 febbraio 2023, n. 10.

Art. 43

Attestati di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico ⁽⁹⁵⁾ ⁽⁹⁶⁾.

1. Il Dipartimento competente in materia di turismo rilascia, attraverso il Servizio preposto, un attestato di abilitazione allo svolgimento della professione a chi abbia superato le prove.

2. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'*articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97* (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013).

(95) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 5 maggio 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «Art. 43. Graduatoria ed attestato di abilitazione.

La Commissione giudicatrice, espletate le prove d'esame, procede alla formazione di una graduatoria per ciascuna delle tre professioni di guida, accompagnatore ed interprete turistico, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

La votazione complessiva attribuita a ciascun candidato è costituita dalla somma dei punteggi in ciascuna prova scritta ed orale e, per le lingue facoltative, di un punto per ognuna delle relative prove superate ai sensi del precedente art. 39.

In caso di parità di punteggio riportato da più candidati la precedenza in graduatoria è determinata dal possesso di titoli di studio nelle materie oggetto delle prove d'esame.

La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità delle prove d'esame, approva la graduatoria degli idonei all'esercizio della professione rispettivamente di guida

turistica, accompagnatore turistico ed interprete turistico, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente della Giunta rilascia agli idonei l'attestato di abilitazione necessario per ottenere la licenza di esercizio dell'attività professionale da parte del Comune.».

(96) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

Art. 44

Elenchi regionali ⁽⁹⁷⁾ ⁽⁹⁸⁾.

1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia, che provvede alla tenuta e all'aggiornamento, gli elenchi delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici.
2. Gli accompagnatori turistici e le guide turistiche operanti ai sensi della presente legge sono iscritti, su richiesta, agli elenchi di cui al comma 1.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 hanno valore ricognitivo e informativo e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.
4. L'iscrizione negli elenchi ha validità quinquennale; gli accompagnatori turistici e le guide turistiche rinnovano la richiesta di iscrizione nei rispettivi elenchi entro trenta giorni antecedenti alla data di scadenza del quinquennio.
5. Decorso il quinquennio, il Servizio preposto in materia cancella dagli elenchi i nominativi di coloro che non rinnovano la richiesta di cui al comma 4.

(97) Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, [L.R. 5 maggio 2015, n. 9](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 44. Elenchi regionali.

Sono istituiti presso il Settore turismo della Giunta regionale gli elenchi regionali delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici, ai quali rispettivamente debbono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso della licenza comunale di cui al precedente art. 37.

Le guide, gli accompagnatori e gli interpreti già in possesso della licenza rilasciata ai sensi del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) e dell'art. 19 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), sono iscritti agli elenchi di cui al presente articolo, previa domanda da presentare al Settore turismo della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Servizio turismo comunica ai Comuni interessati le iscrizioni ai fini del rinnovo della licenza per l'esercizio dell'attività professionale.

I Comuni sono tenuti a trasmettere al servizio di cui al comma precedente tutti i provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle licenze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Ai fini della revoca della licenza è fatto salvo quando disposto da norme penali o di pubblica sicurezza.

Gli elenchi regionali delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici sono pubblicati annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.».

(98) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

Art. 45

Tessera di riconoscimento ⁽⁹⁹⁾.

A seguito dell'iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 44 il Settore turismo della Giunta regionale rilascia agli interessati una tessera personale di riconoscimento da tenere in vista nell'espletamento dell'attività professionale ⁽¹⁰⁰⁾.

La tessera di cui al comma precedente, munita di fotografia dell'intestatario, deve contenere i dati anagrafici dello stesso ⁽¹⁰¹⁾.

(99) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(100) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), [L.R. 5 maggio 2015, n. 9](#).

(101) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), [L.R. 5 maggio 2015, n. 9](#).

Art. 46

Tariffe ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾.

[Le tariffe da applicare per le prestazioni delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici sono fissate annualmente, dalla Giunta regionale, sentiti gli enti periferici per il turismo e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Per le iniziative turistiche a carattere sociale, ed in particolare per quelle a favore del turismo giovanile e studentesco, devono essere fissate tariffe preferenziali.

Sono fatte salve le disposizioni legislative nazionali ed internazionali, aventi efficacia interna, nonché gli accordi contrattuali regolanti i rapporti giuridici tra le parti in ordine alle prestazioni suddette].

(102) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera e), [L.R. 5 maggio 2015, n. 9](#).

(103) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

Art. 47
Divieti ⁽¹⁰⁴⁾.

Le guide turistiche, gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici, nell'esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione ⁽¹⁰⁵⁾.

[Il divieto comprende, inoltre, l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili] ⁽¹⁰⁶⁾.

È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico, soggetti non abilitati e che non abbiano presentato la SCIA ⁽¹⁰⁷⁾.

[È fatto, altresì, divieto ai soggetti di cui al primo comma di applicare tariffe differenti da quelle determinate ai sensi del precedente art. 46] ⁽¹⁰⁸⁾.

(104) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(105) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a), [L.R. 5 maggio 2015, n. 9](#).

(106) Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera c), [L.R. 5 maggio 2015, n. 9](#).

(107) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), [L.R. 5 maggio 2015, n. 9](#).

(108) Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera c), [L.R. 5 maggio 2015, n. 9](#).

Art. 48
Agevolazioni ⁽¹⁰⁹⁾.

Le guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, e nelle località autorizzate, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti e simili di proprietà dello Stato, della Regione o di enti locali, ai sensi dell'art. 12 del [regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448](#) ⁽¹¹⁰⁾.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì agli interpreti turistici, nel caso in cui occorra l'attività dell'interprete oltre quella della guida turistica locale ⁽¹¹¹⁾.

(109) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, *L.R. 15 febbraio 2023, n. 10*.

(110) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), *L.R. 5 maggio 2015, n. 9*.

(111) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), *L.R. 5 maggio 2015, n. 9*.

Art. 49 *Sanzioni* ⁽¹¹²⁾ ⁽¹¹³⁾.

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;

b) da euro 250,00 a euro 1.250,00 per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico o di guida turistica senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 35-bis, comma 1 e all'articolo 37, comma 1;

c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita la professione di guida turistica o di accompagnatore turistico senza la relativa abilitazione;

d) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per il mancato rispetto del divieto previsto dall'articolo 47, comma 1.

2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

(112) Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, *L.R. 5 maggio 2015, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 49. Sanzioni.

Le persone che svolgono attività di guida turistica, di interprete turistico o di accompagnatore turistico sprovviste della licenza di cui all'art. 37 della presente legge, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 4.000 a lire 1.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.

La guida turistica, l'interprete turistico o l'accompagnatore turistico che applichi tariffe diverse da quelle fissate in conformità al precedente art. 46 o che incorra nelle violazioni previste al precedente art. 47, primo e secondo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

Le agenzie di viaggio che si avvalgono della collaborazione di guide turistiche, interpreti turistici, accompagnatori turistici sprovvisti della licenza di cui al precedente art. 37 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 3.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.

Nel caso di reiterate violazioni alle norme della presente legge, può essere disposta la sospensione della licenza da un mese ad un anno, ovvero, per i casi di

particolare gravità, la revoca della licenza.

La revoca della licenza è altresì disposta qualora il titolare della stessa abbia perduto taluno dei requisiti per cui la licenza viene rilasciata.

Ogni altra violazione alle norme della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000.».

(113) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

Art. 50

Vigilanza e controllo ⁽¹¹⁴⁾.

L'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici, è demandato ai comuni ⁽¹¹⁵⁾.

[I provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative posti in essere dai Comuni in forza della presente legge devono essere comunicati al Presidente della Giunta regionale ed al Settore turismo della stessa] ⁽¹¹⁶⁾.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano ai Comuni a corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche.

(114) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

(115) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a), [L.R. 5 maggio 2015, n. 9](#).

(116) Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera b), [L.R. 5 maggio 2015, n. 9](#).

Art. 51

Norme transitorie ⁽¹¹⁷⁾ ⁽¹¹⁸⁾.

1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, che risultano iscritti ai rispettivi albi provvisori ai sensi della Delib.G.R. n. 2470 del 24 novembre 1999, della Delib.G.R. n. 71 del 13 febbraio 2001 e della Delib.G.R. n. 256 del 13 maggio 2002 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto negli elenchi regionali di cui all'articolo 44.

(117) Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 1, [L.R. 5 maggio 2015, n. 9](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 51. Norme transitorie.

Le guide turistiche, gli interpreti turistici ed i corrieri, in possesso delle licenze di cui all'[art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto negli elenchi regionali di cui al precedente art. 44.

A tal fine i Comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Giunta regionale, Servizio turismo, l'elenco nominativo dei titolari delle licenze di cui al comma precedente, con l'indicazione della specifica professione.

I titolari della licenza per l'esercizio della professione di corriere sono di diritto qualificati come accompagnatori turistici.».

[\(118\)](#) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'[art. 122, comma 1](#) e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

Art. 52

Norma abrogativa ⁽¹¹⁹⁾.

Sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con la presente legge.

[\(119\)](#) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'[art. 122, comma 1](#) e dell'allegato A, [L.R. 15 febbraio 2023, n. 10](#).

Art. 53

Norma finanziaria ⁽¹²⁰⁾ ⁽¹²¹⁾.

1. I proventi derivanti dalle spese per l'accesso agli esami di cui all'articolo 38 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale, sono iscritti nello stato di previsione della entrata nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001, capitolo di nuova istituzione denominato "Proventi derivanti dalle spese per l'accesso agli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico" con uno stanziamento, di competenza e cassa per l'anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00.

2. Gli oneri relativi allo svolgimento degli esami di cui all'articolo 38 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017 del bilancio pluriennale regionale trovano copertura finanziaria nell'ambito della unità previsionale di base (U.P.B.) 09.01.001, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Spese per gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico", con uno stanziamento, per competenza e cassa per l'anno 2015 e solo competenza per gli anni 2016 e 2017, pari ad euro 10.000,00.

3. Per gli esercizi successivi, i relativi stanziamenti di entrata e di spesa sono determinati con la legge di bilancio.

(120) Articolo così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 5 maggio 2015, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «Art. 53. Norma finanziaria.

La spesa derivante dall'applicazione dell'art. 8 del presente provvedimento è già prevista nello stanziamento iscritto al Cap. 11202 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso.

Per gli esercizi successivi l'onere grava sui corrispondenti capitoli.

Alla spesa per il funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti articoli 28 e 29 compreso il pagamento dei gettoni di presenza del rimborso spese di viaggio di cui alle leggi regionali 10 agosto 1973, n. 35, 21 giugno 1978, n. 31, prevista in lire 25.000.000 per l'anno 1987, si provvede con i fondi stanziati al Cap. 11425 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.».

(121) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, L.R. 15 febbraio 2023, n. 10.

Art. 54
Urgenza ⁽¹²²⁾.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

(122) Per l'abrogazione della presente legge, a decorrere dal 5 settembre 2023, vedi il combinato disposto dell'art. 122, comma 1 e dell'allegato A, L.R. 15 febbraio 2023, n. 10.
